

## **RINNOVO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E DIDATTICA IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE INDUSTRIALE**

Fra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (C.F. n. 01585570581) -Gruppo Ferroviario dello Stato-, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, Capitale Sociale € 32.623.697.107,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, nel seguito per la brevità indicata come "RFI", rappresentata dal Dr. Gennaro Palma, nato a Roma il 04 febbraio 1952 nella sua qualità di Responsabile della Direzione Sanità ed in virtù dei poteri attribuitigli con procura n. repertorio 58931, rilasciata dal Notaio Dr. Paolo Castellini di Roma in data 21 gennaio 2000 e registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma in 01 febbraio 2000.

e

Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n.1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato.

### **PREMESSO**

- che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate all' integrazione della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. n. 382/80);
- che le Università possono avvalersi di competenze e strutture extra-universitarie per far acquisire agli allievi dei corsi di studio idonee esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico;
- che ai fini della frequenza e delle attività professionalizzanti nelle scuole di specializzazione post-lauream è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture socio-sanitarie attinenti il settore scientifico disciplinare della scuola di specializzazione (art.12,c.4 del D.P.R. 162/82);
- che presso l'Università degli Studi di Messina è attivata la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro finalizzata alla formazione di medici, nel campo della prevenzione, della diagnosi e cura delle patologie professionali;
- che RFI svolge attività istituzionali nel campo della Medicina del Lavoro e dell'Igiene Industriale connesse alla verifica dei fattori di rischio per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che, in forza della necessità di aggiornamento continuo previsto dalle vigenti disposizioni di legge per il proprio personale medico e tecnico-sanitario, è orientata alla collaborazione con le istituzioni scientifiche;
- che l'Università degli Studi di Messina può promuovere attività formativa ed orientamento in impresa;

- che la Direzione Sanità di RFI svolge, in base all'atto di concessione del Ministro dei Trasporti del 26.11.1993, tutte le funzioni già attribuite ai medici delle Ferrovie dello Stato, ed in particolare quanto previsto dall'art. 6 lettera Z della Legge 833/78 e dell'art. 24 della Legge 210/85;
- che la Direzione Sanità RFI è dotata di strutture sanitarie proprie per la valutazione dell'idoneità lavorativa;
- che la Direzione Sanità di RFI opera mediante una sede centrale a Roma e sedi periferiche distribuite sul territorio;
- che le suddette strutture, presso cui presta servizio personale altamente qualificato ed esperto, sono provviste di idonee attrezzature di laboratori di igiene industriale per il monitoraggio degli inquinanti presenti nei cicli lavorativi;
- che l'organizzazione complessiva di tale sistema sanitario può permettere ai medici iscritti alla "Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro" di esaminare cicli di lavoro diversificati nel settore della metallurgia e della meccanica di trasformazione;

Tutto ciò premesso e considerato le parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – INTENTI DELLA CONVENZIONE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

L'articolazione della presente Convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni contenute nel D.P.R. 382/80 (art. 27).

I contraenti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni legislative, di carattere innovativo ed integrativo che, nella specifica materia, potranno sopravvenire nel corso della Convenzione stessa.

### **Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione avente per scopo l'approfondimento dei fattori di rischio nel settore dei trasporti e la ricaduta degli stessi sulla salute umana.

R.F.I. si impegna ad ospitare nelle proprie strutture sanitarie, ubicate nell'Unità Sanitaria Territoriale di Catania e Reggio Calabria, gli studenti della Scuola di Specializzazione in "Medicina del Lavoro" dell'Università degli Studi di Messina per periodi definiti con il consenso della Direzione, per svolgervi attività di tirocinio teorico-pratico.

In tale periodo, R.F.I. garantisce la possibilità di utilizzo delle strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti, nonché la possibilità di accedere agli impianti e mezzi di R.F.I., previo consenso della locale Direzione Tecnica.

R.F.I. si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Messina le proprie competenze scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative.

L'apporto del personale appartenente ad R.F.I. può anche realizzarsi, nel rispetto delle procedure previste dalle normative vigenti, mediante l'incarico di tutor didattico.

In particolare potrà essere affidato al personale della Direzione Sanitaria di R.F.I.

-Lo svolgimento di corsi integrativi a prevalente carattere teorico-pratico nonché organizzazione di seminari.

### **Articolo 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della presente convenzione è di anni tre.

### **Articolo 4 – LUOGO DELLA CONVENZIONE**

La sede amministrativa dei corsi è l'Università degli Studi di Messina.

Per lo svolgimento delle attività di comune interesse, il luogo di espletamento delle stesse sarà presso le sedi della Direzione Sanità di RFI.

### **Articolo 5 – RESPONSABILITÀ DELLE ATTIVITÀ**

L'Università degli Studi di Messina indica come referente della presente Convenzione la Prof.ssa Concettina Fenga nella qualità di Direttore e Coordinatore del Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro.

Le attività di tirocinio degli studenti si svolgeranno sotto la supervisione del Responsabile della Direzione Sanità di R.F.I.: Dott. Giuseppe Saffioti

### **Articolo 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO**

Per ciascun anno di durata della presente Convenzione le modalità di svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività specifiche della Direzione Sanità di R.F.I..

Per ciascuna attività svolta in base al presente atto, verrà predisposto uno specifico progetto contenente i nominativi del personale operante coinvolto, i nominativi dei medici in formazione coinvolti, obiettivi e modalità di svolgimento dell'evento con indicazione dei tempi di presenza e le strutture aziendali presso cui si svolgerà l'evento.

Le prestazioni verranno effettuate, per quanto riguarda l'Università da personale docente della Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali, coordinato dalla Prof.ssa Concettina Fenga e per quanto riguarda RFI, dal personale della Direzione Sanità, coordinato dal Dr. Giuseppe Saffioti.

## **Articolo 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI, SICUREZZA E PREVENZIONE**

1 - Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti della normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2 - il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3 - ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art. 10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

## **Articolo 8 – COLLABORAZIONI**

L'Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, e comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione eventualmente richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente Convenzione.

## **Articolo 9 – SPESE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

La attività oggetto della presente Convenzione non determineranno impegni economici per i contraenti.

Per l'espletamento delle attività di cui sopra, RFI ed Università metteranno a reciproca disposizione le competenze, il materiale ed il personale necessari alla loro realizzazione.

Lo svolgimento di tali attività avverrà a condizione di reciprocità tra le parti e a titolo non oneroso.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 10 – MATERIALE DIDATTICO**

I risultati delle attività effettuate, così come il materiale didattico, forniti da R.F.I. potranno essere utilizzati dall'Università per soli fini didattici e di ricerca, restando espressamente escluso ogni tipo di diversa utilizzazione commerciale, qualsivoglia forma di cessione remunerata o gratuita a terzi.

## **Articolo 11 – RISERVATEZZA**

I Responsabili delle attività per conto delle Università ed R.F.I. si impegnano a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza.

Tutta la documentazione e le informazioni di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.

È fatto pertanto divieto di utilizzare e/o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopracitate.

#### **Articolo 12 – RECESSO**

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione, senza nulla dovere alla controparte, dandone comunicazione con preavviso di 90 giorni.

#### **Articolo 13 – NORMA FINALE**

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Articolo 14 – SOTTOSCRIZIONI**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Messina,.....

**PER LA SOCIETA' RFI:** il Rappresentante legale-

Dott. Gennaro Palma

**PER L'UNIVERSITA' DI MESSINA:** il Rettore

Prof. Pietro Navarra